



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8/3/2017, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;


VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 09 marzo 2015 recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *"...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità*



amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Quinto di Treviso (TV) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 12/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione affinché si pronunci ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;


CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto non sono emerse irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione:

- rileva che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie in sede di verifica del rendiconto di gestione 2014, il Comune di Quinto di Treviso (TV) è in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti;
- dispone l'archiviazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014 e, nel contempo, raccomanda l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno




per quanto di propria competenza) di un attento monitoraggio, nonché l'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza in relazione al possesso di partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, co. 27, l. n. 244/2007), che sono soggette all'obbligo di dismissione nel termine di cui all'art. 1, co. 569, l. n. 147/2013. Ai fini delle opportune rettifiche, segnala, inoltre, con riferimento alla delibera di Giunta n. 45 del 21/4/2015, relativa al riaccertamento straordinario dei residui, che si è rilevata l'errata indicazione nel dispositivo della delibera stessa dell'ammontare del FPV di parte corrente, il quale dovrebbe corrispondere ad € 27.933,62= e non ad € 26.259,89=.

Copia della presente delibera di archiviazione sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del sopra indicato comune per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8/3/2017.

Il magistrato relatore

Dott.ssa Francesca Dimita



Il Presidente f.f.

Dott. Giampiero Pizziconi



Depositato in Segreteria il 11/04/2017

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

